



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER L'AREA METROPOLITANA DI VENEZIA E LE PROVINCE DI
BELLUNO, PADOVA E TREVISO

Alla Regione del VENETO
Area Tutela e Sicurezza del Territorio
Direzione Valutazioni Ambientali,
Supporto Giuridico e Contenzioso
U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV
valutazioniambientalisupportoamministrativo@pec.regione.veneto.it

Alla Commissione per il patrimonio
culturale del Veneto
sr-ven.corepacu@cultura.gov.it

Data, Prot. (vedi intestazione digitale)

Classifica 34.28.10/498/2024

Risposta al foglio n. 0279950 *del* 06-06-2025

Rif. ingresso n. 0019802 *del* 06-06-2025

OGGETTO: San Giorgio delle Pertiche, Campo San Martino, Curtarolo e Vigodarzere (PD)

Procedura di Valutazione Ambientale Strategica – D.Lgs. 152/2006, artt. 13 co. 5 e 14.
Piano di Assetto Territoriale Intercomunale Tematico 'Grandi Strutture di Vendita' tra i
Comuni di San Giorgio delle Pertiche, Campo San Martino, Curtarolo e Vigodarzere (PD).
Nuova consultazione dei soggetti con competenza ambientale per aggiornamento
elaborati.

Codice Pratica: RA 1358;

Amministrazione proponente: Comune San Giorgio delle Pertiche;

Parere di competenza

VAS par-SABAP

CON RIFERIMENTO al piano in argomento, facendo seguito alla nota trasmessa dalla Regione del Veneto con prot. n. 0279950 del 06-06-2025, (qui pervenuta in data 06-06-2025 ed assunta a protocollo d'Ufficio n. 0019802 del 06-06-2025) con cui codesta Amministrazione regionale ha condiviso i relativi elaborati per tramite del link: <https://sharing.regione.veneto.it/index.php/s/2oELZ5qoLDmCfzg>, messi a disposizione dall'Amministrazione proponente;

CONSIDERATO che il D.Lgs. 152/2006 s.m.i. stabilisce che la V.A.S. riguarda i piani e i programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale; visti, in particolare, gli artt. 14 e 15 e l'allegato VI del citato decreto legislativo;

VISTO il *Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*, D.P.C.M. 15 marzo 2024, n. 57, nonché le vigenti disposizioni dell'art. art. 41 co. 1 lett. d) del D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169;

VISTA la Circolare n. 3 della *Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio* del 29-01-2020;

VISTO il parere espresso dalla Scrivente nell'ambito del medesimo procedimento, di cui al prot. n. 33965 del 04-10-2024, i cui contenuti si ribadiscono e integralmente si richiamano;

ESAMINATI il Rapporto Ambientale e la documentazione inerente al suddetto piano, come aggiornata e approfondita anche in recepimento delle valutazioni precedentemente formulate;

QUESTA SOPRINTENDENZA FORMULA LE SEGUENTI VALUTAZIONI E OSSERVAZIONI

a) si ritiene non esaustiva l'illustrazione dei contenuti degli obiettivi principali del piano e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi. Sebbene si apprezzi la disamina analitica di alcuni dei principali contenuti programmatici degli strumenti pianificatori sovraordinati, con particolare riferimento, per quanto di competenza, con lo stato attuale della pianificazione paesaggistica della Regione, ovvero con i contenuti del nuovo *Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) del Veneto*, approvato con D.G.R. n. 107 in data 17-07-2020, si rileva come persistano motivi di criticità sia in merito alla coerenza interna, dato atto che non risultano ancora evincersi in modo chiaro gli obiettivi programmatici che il presente piano di propone, che a quella esterna,



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER L'AREA METROPOLITANA DI VENEZIA E LE PROVINCE DI BELLUNO, PADOVA E TREVISO

considerato che detta verifica è demandata all'elaborazione di una tabella (cfr. p. 70 del RA) in cui si enuncia acriticamente la rispondenza degli obiettivi di piano con la strumentazione pianificatoria sovraordinaria, senza fornire alcuna motivazione a supporto della tesi sostenuta. D'altro canto, l'approfondimento prodotto nell'Appendice A, nel mettere a sistema gli obiettivi di piano con quelli del P.T.R.C., appare eccessivamente sintetico e non supportato da adeguate analisi.

Resta, inoltre, ancora non sufficientemente evidenziata l'effettiva portata, in termini territoriali e di organizzazione insediativa, dell'ampliamento della grande struttura di vendita denominata "Le Centurie", specifico oggetto della presente disamina, considerato che tali aspetti sono rimandati espressamente ai contenuti del PATI del Camposampierese e al PAT del Comune di San Giorgio delle Pertiche. In ogni caso, si prende atto della dichiarazione contenute nel RA in merito al fatto che il presente strumento urbanistico non introduce ulteriori capacità insediative rispetto alla pianificazione comunale e intercomunale vigente (cfr. p. 78).

b) si ritiene esaustiva la considerazione degli aspetti pertinenti allo stato attuale dell'ambiente e della sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano. L'attuale livello di analisi ha chiarito che il piano tematico in esame comporta previsioni confinate su un territorio di circa 2 ha, su cui la vigente pianificazione attuativa (corrispondente alla 'Opzione 0') ha già previsto capacità edificatorie immediatamente cantierabili e destinazione d'uso produttiva. Lo strumento urbanistico in esame prevede una rifunzionalizzazione dell'ambito con destinazione d'uso terziaria finalizzata ad insediare grandi strutture di vendita in area adiacente alla GSV esistente 'Le Centurie', trasferendo le volumetrie insediabili (pari a 50.782,50 mc, sebbene ridotte del 50%) su una superficie coperta di 8.124,80 mq (ridotta rispetto alla 'Opzione 0' del 20%). Sebbene in termini assoluti si tratti di una trasformazione ingente e di considerevole impatto territoriale, l'effettiva riduzione rispetto alla vigente previsione urbanistica e l'introduzione di forme di mitigazione non altrimenti realizzabili genera uno scarto positivo nella previsione degli impatti negativi e positivi, come si evince dalla valutazione qualitativa delle alternative effettuata. Resta ad avviso di questo Ufficio non sufficientemente indagata la possibilità di confronto con l'eventualità di mantenere lo *status quo*, anche perché l'elaborazione delle tabelle matriciali di valutazione degli scenari, seppur efficace da un punto di vista meramente quantitativo, non riuscendo a delineare le effettive situazioni evolutive conseguenti all'attuazione degli obiettivi di piano, non risponde alle esigenze di verificare il potenziale impatto degli stessi sui valori paesaggistici tutelati, in termini di mantenimento delle componenti costitutive del paesaggio agrario di matrice romana.

c) si ritiene esaustiva la considerazione delle caratteristiche culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate. Il Rapporto Ambientale e l'Appendice A che approfondisce specificatamente gli aspetti correlati al patrimonio culturale (come declinato in beni architettonici, archeologici e paesaggistici) arrivano a fornire un quadro analitico sufficientemente dettagliato. Ciò premesso, si prende atto che nell'Appendice A al R.A. è stato effettuato un maggiore approfondimento dell'assetto territoriale antico, caratterizzato dalla centuriazione di Padova nord-est (D.Lgs. 42/2004, art. 142, c. 1. lett. m), che ha preso in considerazione i dati archeologici consultabili nel portale RAPTOR, l'analisi della cartografia storica e delle foto aeree per l'osservazione delle trasformazioni più recenti. Si specifica che la minore leggibilità dell'assetto centuriato nell'intorno dell'ambito di studio sia un dato poco rilevante, considerate le tracce documentate di materiali di epoca romana, come riportato anche nell'elenco dei siti archeologici alle pp. 32-34 della stessa Appendice A.

Ai fini della tutela archeologica, in mancanza di una descrizione di dettaglio delle tipologie degli interventi di scavo e delle quote di intacco, l'effettiva incidenza nel sottosuolo delle opere prefigurate dal piano rimane non valutabile.

d) si ritiene non esaustiva la considerazione dei possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi, tra gli altri, quelli relativi ai beni materiali, al patrimonio culturale – architettonico e archeologico – al paesaggio e all'interrelazione tra questi e gli altri fattori ambientali. La presente fase di redazione del piano non permette di quantificare la reale portata materiale delle azioni di piano che si concretizzeranno in opere atte a produrre effettive e significative trasformazioni territoriali. Sebbene chiarito che lo strumento in esame non introduce ulteriore carico edilizio rispetto alla pianificazione vigente, né prefigura modifiche alle infrastrutture di viabilità che sono già contenute in altri piani (alcune in fase di approvazione, altre in vera e propria fase realizzativa) la mera definizione nelle NTA dei parametri edificatori, con indicazione di 8.124,80 mq di massima superficie coperta (su 20.312 mq di



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER L'AREA METROPOLITANA DI VENEZIA E LE PROVINCE DI BELLUNO, PADOVA E TREVISO

superficie fondiaria), di 60.936 mc di volume insediabile su edifici proiettati ad un'altezza massima di 7,50 m, cui si aggiungono 4.062 mq di area destinata a verde (come genericamente indicato) e parcheggi non permette di verificare l'effettiva interferenza con le componenti di matrice storica paesaggisticamente tutelate. Ciò in ragione del fatto che l'acritica elencazione quantitativa della consistenza edificatoria del comparto, in assenza di ulteriori indicazioni volte a comprenderne l'organizzazione di impianto in rapporto alla trama paesistica e al mosaico culturale, non consente, di fatto, di esprimere valutazioni di merito in ordine alla effettiva incidenza sul sistema valoriale oggetto di protezione.

e) si ritiene non esaustiva la considerazione delle misure previste per impedire, ridurre o compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente, considerato che le stesse sono demandate unicamente alla realizzazione di una *"fascia tampone boscata plurifilare con profondità indicativa 10-20 m"* (p. 7 delle NTA) che, oltre a non essere necessariamente adeguata e/o sufficiente a garantire il corretto mascheramento del nuovo comparto urbano, ovvero a ridurre il complessivo impatto percettivo rispetto all'immediato intorno, se non opportunamente calibrata in funzione dei segni e delle componenti strutturanti della trama paesaggistica di matrice romana, rischia di sovrapporsi alla trama fondiaria storica e di inserire elementi non necessariamente coerenti con il rigoroso disegno centuriale.

f) si ritiene non esaustiva la descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e al controllo degli impatti ambientali significativi. Sebbene vengano specificati, rispetto al precedente stato di analisi, gli indici sintetici di valutazione e descritto, seppur in termini di assoluta genericità, l'approccio metodologico che dovrà guidare il sistema di monitoraggio, continuano a non essere definiti nel merito i soggetti preposti alla organizzazione e alla gestione, le modalità di raccolta dei dati e, quindi, la loro attendibilità. Si ribadisce, inoltre, l'opportunità che gli indicatori necessari alla valutazione degli impatti in fase di monitoraggio del piano debbano essere necessariamente riferiti anche al paesaggio e ai beni culturali oltre che ai fattori prettamente ambientali e faunistici. Si rinnova, pertanto, l'invito affinché nella fase attuativa del piano, le azioni previste siano oggetto di specifici progetti da concertare in sede locale con le amministrazioni interessate, attraverso A.P.Q. (Accordi di Programma Quadro) o altre forme di accordo, che dovranno sempre prevedere il coinvolgimento degli uffici territoriali del MiC in rapporto a qualsiasi proposta di intervento o progetto che interessi il patrimonio culturale nazionale e il paesaggio. Dovrà inoltre essere stabilita la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare e chiedere sempre che ne sia informato tempestivamente il MiC.

Ai sensi dell'art. 21 co. 4 del *Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*, D.P.C.M. 57/2024, le amministrazioni statali, regionali o locali coinvolte nel procedimento possono chiedere il riesame del presente atto entro tre giorni dalla ricezione dello stesso alla competente Commissione di garanzia per il patrimonio culturale istituita ai sensi dell'art. 12, co. 1-bis della L. 29 luglio 2014, n. 106.

IL SOPRINTENDENTE
Vincenzo Tiné

[Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.]

Il Responsabile del Procedimento
Funzionario Architetto Francesca Vendittelli
I Responsabili dell'Istruttoria
Funzionario Architetto Francesca Vendittelli
Funzionario Archeologo Matteo Frassine